

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c

Nell'interesse del sig. **FERRANTE PAOLO FRANCESCO** (C.F.: FRRPFR75D02G753W), nato a Poggio Rusco (MN) il 02.04.1975 e domiciliato a Poggio Rusco – via E. Berlinguer n. 7/4 Mantova, rappresentato e difeso, dall' Avv. Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0656561291), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, p.zza Clodio n. 1, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

- ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (M.I.M), C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

- resistente

E NEI CONFRONTI di

tutti i candidati inseriti, per la provincia di Mantova, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2021-2024 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente

(resistenti – litisconsorti)

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Mantova, per le graduatorie di circolo ed di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-2024 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Mantova, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-2024 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario,



siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2024, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

F A T T O

1. Il ricorrente, munito di valido requisito di ammissione, ha presentato domanda di inserimento (doc. 1) nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/2024 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro.
2. In particolare, il ricorrente ha conseguito il titolo di studio (doc. 5) valido per l'accesso al suo profilo professionale in data 22.07.1994, ossia prima della prestazione del servizio militare di leva.
3. Con D.M. 3 marzo 2021 n. 50 (doc. 2), registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.9256 del 18 marzo 2021 (doc. 2-3), il Ministero resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento de quibus, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
4. Inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell'Allegato A, è stato precisato che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*.
5. In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente



all'attribuzione di ben 6 pt. totali (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

6. La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto (doc. 7- 11- 11 bis), si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.
7. L'odierno ricorrente, infatti, per il servizio di leva prestato dal 17.12.1996 al 29.10.1997 ha ottenuto soltanto 0,5 punti in luogo di 5 punti (0,50 x 10 mesi servizio di leva obbligatorio).

Il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'istituto scolastico I.C. San Benedetto Po – provincia di Mantova.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria,*



ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968.

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nell'agjurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, *«Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi»* (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

..ooOoo..

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dall'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primaria nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».*



In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente»*.

Pertanto, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, *«deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso*



a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporti di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporti di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza.

Orbene, va osservato che la questione dedotta in giudizio sia stata già datempo affrontata e risolta dalla Suprema Corte che ha avuto modo di sancire la doverosa equiparazione dei servizi in parola prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina.

Come noto, l'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche, era già stata offerta nella sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020 e, da ultimo, è stata di recente confermata.

Al riguardo, infatti, è stato chiarito che «*deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli*



(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consigli di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)» (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467). **L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.**

In tal senso, è stato anche affermato che «Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza dispecie"» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234).

In termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).

Ad identiche conclusioni, peraltro, perviene anche la giurisprudenza di merito del Giudice ordinario che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio militare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro (cfr. da ultimo, Trib. Vibo Valentia, Sez. Lavoro, 20 maggio 2020 e l'ampia giurisprudenza ivi citata in motivazione. La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa. Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO



Il sig. **Ferrante Paolo Francesco**, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

- A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** del ricorrente, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
- B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** del Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare al ricorrente per ogni anno o frazione di anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina, il medesimo punteggio previsto per il servizio militare svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura di 5 punti (10 mesi di servizio militare di leva obbligatorio x 0.50) punti o del diverso punteggio ritenuto di giustizia ed equità e, conseguentemente procedere alla revisione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per la provincia di Mantova, per il triennio scolastico 2021- 2024 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi;
- C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001** di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2024, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); in quanto atti presupposti, il DM n. 430 del 13.12.2000, primo provvedimento di definizione dei criteri di applicazione dei punteggi, il D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014 (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il D. del Ministro



della Pubblica Istruzione n. 430 del 13.12.2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali

- D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
- E) Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego. Tuttavia il ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata non ha maturato un reddito familiare superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. 115/2002

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

1. domande di inserimento e aggiornamento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/2023 e nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi;
2. D.M. 3 marzo 2021 n. 50 e Avvertenze Allegato A e relativi Allegati;
3. nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con la quale veniva comunicato il D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021;
4. documentazione attestante il servizio militare di leva;
5. Diploma di maturità
6. Autodichiarazione della situazione reddituale con documento identità.
7. copia del Decreto di Convalida/Rettifica punteggio Ass AmmVo dell'IC San Benedetto Po (dove lavoro tuttora) - Decreto prot. 5911 del 09/11/2021;
8. copia della Convocazione prot. 5769 data 06/09/2022 (convocazione da cui sono stato assunto per quest'anno scolast. 2022/2023 presso IC San Benedetto Po)



9. copia del Profilo Assistente Amministrativo (graduatoria-punteggio e profilo personale) registrato sul portale SIDI;
10. dettaglio graduatoria ATA;
11. stralcio graduatorie ATA.
12. Sentenza tribunale di Roma n. 6165 del 28.06.2022;
13. Sentenza n. 388 del 30.06.2022 Tribunale di Bergamo;
14. Sentenza n. 2538 del 30.06.2022 Tribunale di Foggia;
15. Sentenza n. 638 del 29.06.2022 Tribunale di Frosinone;
16. Sentenza n. 249 del 16.05.2022 Tribunale di Teramo;
17. Sentenza n. 720 del 04.05.2022 Tribunale di Torino;
18. Sentenza del 29.03.2022 Tribunale di Messina.
19. Ordinanza Tribunale di Sondrio del 11.10.2022.

Roma, data del deposito

Avv. Francesco Americo

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART.
151 COD. PROC. CIV.**

Il sottoscritto avv. Francesco Americo, quale difensore e procuratore del ricorrente, nel caso in cui Codesto Ill.mo Giudice adito, dovesse ritenere necessaria la notifica ai controinteressati, si chiede di essere autorizzato alla notifica mediante pubblicazione sul sito del Ministero.

premesso che

1. la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Mantova, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-2024 e le graduatorie permanenti ATA 24 mesi, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i collaboratori scolastici potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
2. la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei



controinteressati, dovendo ritenersi tali i candidati già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

3. tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media incapo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.); peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplexunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

4. secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

5. al riguardo, infatti, è stato rilevato che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei terministessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]» (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);

6. ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

fa istanza

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

- autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi nel personale ATA potenzialmente leso dall'eventuale



accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Roma, data del deposito

Avv. Francesco Americo

